

DECRETO N. 69

I R E G U I D A

del 13° mandato

d e c r e t a n o

che i pagamenti delle quote ed emolumenti da parte delle aziende e dei Governi dovranno essere fatti per almeno la metà del valore in CREDITI (come da decreto del G.F. n. 11 del 7 febbraio 89 (XV));

che tutte le entrate di denaro esterne (stipendi, pensioni, ecc.) devono essere, per almeno la metà del valore, cambiate presso la Banca interna in CREDITI (come da decreto del G.F. n. 41 del 19 novembre 1991 (XVII)).

I R E G U I D A

Damanhur, 17 agosto 1993 (XVIII)